

- (5) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio.
- (6) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (7) Il regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1) l'articolo 16 *sexies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *sexies*

1. In deroga all'articolo 16 *quinquies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
- b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);
- c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
- d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»;

2) l'articolo 16 *octies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *octies*

1. In deroga all'articolo 16 *septies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari;
- b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 15 dell'UNSCR 2375 (2017).

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;

